



# COMUNE DI SOVERIA MANNELLI

Provincia di Catanzaro

**Nota importante:**

La ricostruzione dell'atto ha finalità esclusivamente storiche e di consultazione. Nonostante siano state adottate molte attenzioni nella verifica della ricostruzione, l'atto potrebbe contenere errori, omissioni o difformità di impaginazione derivanti dalla conversione automatica dei file originali. Per fini amministrativi/giuridici fa fede esclusivamente il documento originale conservato presso gli archivi comunali. Il documento è stato ricostruito con l'ausilio di sistemi di intelligenza artificiale da archivio storico DBMaker/Word legacy mediante procedure automatizzate di estrazione, conversione e ricomposizione documentale. Orchestrazione tecnica e conservativa: Salvatore La Rocca.

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 26 del 09/04/2002

OGGETTO :

**TITOLO V DELLA COSTITUZIONE : FEDERALISMO COMUNALE - DETERMINAZIONI.**

Il Presidente ha convocato il **Consiglio Comunale** nella solita sala del Municipio, oggi **aprile nove duemiladue** alle ore **0** e minuti **0**, in seduta e sessione 22/04/2002, in adunanza di , previo invio a domicilio di invito scritto, nei modi e termini di cui all'Art. 27 comma 1 del Regolamento del Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
DOTT. MARIO CALIGIURI	CONSIGLIERE	X	
DOTT. SIRIANNI LEONARDO	CONSIGLIERE		X
DE FAZIO ANTONIO	CONSIGLIERE		X
COLOSIMO MARIO	CONSIGLIERE	X	
MONTORO VITTORIO ANGELO	CONSIGLIERE	X	
CHiodo PIERO	CONSIGLIERE	X	
COLOSIMO SALVATORE LUIGI	CONSIGLIERE	X	
ROCCA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
COLISTRA MARIO LUIGI	CONSIGLIERE	X	
SIG. SIRIANNI ANGELO FRANCESCOLOC. SANT'ANDREA SOVERIA MANNELLI CZ	CONSIGLIERE		X
SCALISE EGIDIO GAETANO	CONSIGLIERE	X	
CALOIERO MIMMA	CONSIGLIERE		X
DE CELLO FILIPPO	CONSIGLIERE		X
MICHELE CHiodo	CONSIGLIERE	X	
Sig. CERRA RAFFAELLO	CONSIGLIERE		X
PASCUZZI PASQUALE	CONSIGLIERE	X	
MARASCO MARIO	CONSIGLIERE		X

**Totale 18 0**

Si dà atto che alla seduta del presente Consiglio Comunale:  Partecipa  Non Partecipa

Partecipa il Segretario Comunale **DOTT. ANTONINO FERRAILO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il **MARIO CALIGIURI** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza della presente adunanza e, riconosciutane la legittimità, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce il presente argomento il Sindaco, il quale, richiamato l'ampio dibattito svoltosi sul precedente punto all'OdG, riguardante il ruolo del Consiglio Comunale, ribadito che l'intero Consiglio Comunale di Soveria Mannelli è contrario al centralismo regionale, sottolinea l'importanza del principio di sussidiarietà e propone di dare mandato alla Giunta Comunale per predisporre una proposta di modifica statutaria da sottoporre alla Commissione Consiliare paritetica.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

Lo scorso 9 Novembre 2001 è entrata in vigore la legge costituzionale n. 3 del 2001 che ha modificato molte norme costituzionali contenute nel Titolo V, in una direzione di rafforzamento delle autonomie locali e di profondo mutamento dei rapporti tra Comuni, Enti locali, le Regioni e lo Stato. Il Comune, a seguito di questa riforma è sempre più istituzione della Repubblica e ad esso è attribuita la funzione di primo livello istituzionale di servizio della comunità territoriale. E' necessario, quindi, che il Comune di Soveria Mannelli proceda senza indugio ad avviare il processo di adeguamento del proprio ordinamento alle nuove disposizioni costituzionali, tenendo conto che:

- a) la riforma deve considerarsi immediatamente applicabile dai diversi soggetti ed organi istituzionali interessati;
- b) l'attuazione non deve essere ostacolata dalla pendenza di ipotesi di ulteriori "devoluzioni" di competenze al sistema delle autonomie;
- c) il Comune di Soveria Mannelli intende contribuire, nello spirito di confronto e di collaborazione con tutti gli enti territoriali interessati, ad affermare in concreto il principio della sussidiarietà responsabile.

### CONSIDERATO:

1. L'assetto policentrico della Repubblica e la pari dignità costituzionale di Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, quali elementi costitutivi della Repubblica. occorre riqualificare, in sede nazionale, il sistema di relazioni tra Stato, Regioni ed Enti locali ed in sede regionale quello tra enti locali e regioni, istituendo subito e valorizzando quelle sedi istituzionali a ciò preposte a partire dai Consigli regionali delle autonomie locali previsti dall'art. 123 Cost.;

2. Una prima fondamentale conseguenza di questo nuovo sistema di governo paritario richiede il rapido superamento dei vecchi centralismi, incardinando sui Comuni e sugli Enti locali la responsabilità primaria dell'esercizio e dell'organizzazione delle funzioni di servizio alle collettività, nell'ambito dei principi e degli indirizzi fissati dalle leggi statali e/o dalle leggi regionali. I principi di sussidiarietà, di adeguatezza e di differenziazione, lungi dall'essere meri concetti astratti e retorici e lungi dall'essere "liberi territori" su cui esercitare con arbitrarietà poteri legislativi o di altra natura di carattere centralistico, rappresentano al contrario precisi criteri di orientamento dell'azione politica, legislativa, finanziaria ed amministrativa di ogni livello istituzionale. La sussidiarietà, infatti, si applica sia nell'ambito normativo (con una ragionevole applicazione del principio di cedevolezza delle fonti primarie a favore della regolamentazione degli enti locali, più capace di corrispondere agli interessi dei cittadini), che nell'ambito organizzativo di ogni ente, come in quello finanziario.

3. L' articolo 117 della Costituzione produce immediate conseguenze in ordine al nuovo assetto del potere normativo di tutti gli enti territoriali nel nostro ordinamento. L'art.117 Cost. non affronta solo il tema del potere legislativo, statale e regionale, ma introduce nell' ordinamento costituzionale una nuova idea di normazione, anch'essa ispirata al principio di sussidiarietà. Il potere normativo riconosciuto ai Comuni e alle Province è strettamente connesso al definitivo superamento di ogni forma di parallelismo tra funzione legislativa (statale e regionale) e funzione amministrativa e chiede condizioni reali per un pieno e libero esercizio delle responsabilità di ogni livello chiaramente ormai definite in Costituzione, nel limite invalicabile del rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento comunitario. Il potere statutario (art. 114 Cost.) e regolamentare degli Enti Locali (art.117,sesto comma Cost.), quindi, non può essere ridotto a momento residuale secondo una ormai superata idea di rigida gerarchia delle fonti. Il collegamento del potere regolamentare degli Enti locali alla "disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite" non significa una deminutio della loro forza. giuridica" al contrario ne rafforza la portata. della sua dimensione, alla luce soprattutto del principio generale collocato nell'art. 118 Cost. .Ciò significa. anche in collegamento funzionale con quanto descritto nel punto successivo della presente nota che i Comuni e le Province possono e debbono esercitare la propria potestà normativa avviando il processo di revisione degli Statuti e dei regolamenti. in conformità con le disposizioni costituzionali e con i principi fondamentali della legislazione statale e regionale (naturalmente anche queste ultime debbono essere conformi al nuovo ordinamento costituzionale).

4. L'art. 118 Cost. rappresenta il perno fondamentale del nuovo ordinamento. Se, come per la funzione legislativa di cui all'art. 117 attribuita generalmente alle Regioni, la funzione amministrativa è generalmente e residualmente attribuita alla competenza dei Comuni (singoli o associati) e, secondo i principi di adeguatezza e differenziazione, agli altri enti territoriali ed alle forme associative dei comuni (in particolare con la valorizzazione, nelle aree di montagna, delle Comunità montane), ne consegue che per le Regioni e per lo Stato l'esercizio di funzioni amministrative deve essere puntualmente motivato al fine di evitare interferenze con l'attività degli Enti locali e di riprodurre duplicazioni di apparati con la conseguente prospettiva di incentivare contenziosi amministrativi e finanche costituzionali. La individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni. Province e Città metropolitane. di cui all'art. 117 Cost. comma 2. lett. p), deve essere concepita come occasione per rafforzare la naturale vocazione degli Enti locali, ormai consolidata nella storia del nostro Paese, ad essere il perno del sistema di organizzazione dei servizi alla collettività e quindi lo snodo migliore per costruire il più fecondo rapporto con le formazioni sociali e i soggetti dell' economia territoriale secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, anch'esso ormai riconosciuto in Costituzione. L' individuazione delle funzioni fondamentali dovrà garantire una soglia minima delle funzioni degli Enti locali. in ogni caso completando il decentramento, finora attuato, delle funzioni amministrative, assicurandone comunque, e in tempi certi e rapidi, la corrispondente copertura delle risorse.

5. L' autonomia normativa, amministrativa e finanziaria. riconosciuta in Costituzione agli enti locali, che dovrà esercitarsi secondo quei principi di adeguatezza e di differenziazione da attuare seguendo il modello della concertazione con gli enti interessati e tenendo conto che va riconosciuta a questi ultimi una titolarità sia nella fase dell'impulso che della definizione ultima dei provvedimenti organizzativi ed attuativi dell'esercizio associato di funzioni amministrative.

6. L'art. 119 Cost. è norma ordinamentale e non è possibile separare la sua attuazione dalle restanti norme del Titolo V. pena la caduta verticale dell'impalcatura costituzionale autonomista. In attesa che si definiscano, nelle sedi competenti, le linee interpretative e attuative delle nuove disposizioni in materia finanziaria e fiscale, va ribadito che la ripartizione della potestà legislativa fatta dall'art.117 conferma che l'organizzazione duale (statale e regionale) della Repubblica che ne è conseguita si regge, ai fini dell'applicazione del principio di legalità, oltre che sul principio di

sussidiarietà, anche e soprattutto su quello di competenza, equiordinazione e pariteticità, piuttosto che sul principio di gerarchia delle fonti. Il fatto che la potestà legislativa delle Regioni si estenda ai sensi dell'art.117, 4° comma. e 23, anche alla materia dei tributi locali non contraddice la rilevante autonomia tributaria attribuita agli enti locali. L'avvento del nuovo art. 119 ha avuto l'effetto di espandere il contenuto dell'autonomia tributaria degli enti locali e, quindi, di restringere simmetricamente l'ambito precettivo della legge regionale che ha per oggetto l'imposizione locale. L'esplicita attribuzione agli enti locali di una espressa "autonomia finanziaria di entrata e di spesa" (1 comma) e, soprattutto, del conseguente potere di stabilire e applicare "tributi propri in armonia con la Costituzione" (2° comma), offre agli enti stessi un margine di "discrezionalità" e di autonomia nella determinazione di detti elementi maggiore di quello che consentiva il previgente regime. Occorre, allo stesso tempo, individuare un nuovo sistema di perequazione, che assicuri la disponibilità di adeguate risorse anche ai territori più svantaggiati con minore capacità fiscale pro capite, e promuova la coesione sociale e territoriale.

7. L'abrogazione dell'art. 130 Cost. comporta il superamento del modello gerarchico nei rapporti tra Enti territoriali, a ragione del quale è definitivamente cessata la forma ed il contenuto del sistema riferito alla norma abrogata. In attuazione del principio di cui all'art. 114 Cost., come riconosciuto nell'intesa di novembre 2001 e nel provvedimento del Governo contenente disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli Enti Locali, spetta agli Statuti ed alla potestà regolamentare degli Enti locali disciplinare ed organizzare un proprio sistema di garanzie interne nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico nazionale. Nessun'altra soluzione è possibile immaginare che non sia in aperta violazione dell'art. 114 Cost. D'altronde, come per le Regioni anche per gli Enti locali, il controllo "esterno" si esercita sull'attività e sui risultati dell'ente, secondo i principi affermati in Costituzione e nell'ordinamento giuridico, nel rispetto della legalità e delle regole fondamentali dello stato di diritto.

8. Va subito garantita una forma di tutela in sede di Corte Costituzionale delle prerogative dei Comuni e Province, nella prospettiva della previsione del loro pieno accesso diretto alla Corte costituzionale. A tal fine, si può prevedere che il Governo sollevi questioni di legittimità costituzionale delle leggi regionali anche su iniziativa della Conferenza Stato-Città e Autonomie locali e, dall'altro lato, che il Consiglio regionale delle autonomie possa proporre alla Giunta regionale la proposizione di un ricorso nei confronti delle leggi statali, quando vi sia una lesione delle garanzie costituzionali di Comuni, Province e Città Metropolitane. Rimane salvo il fatto che deve essere quanto prima riconosciuto e garantito in Costituzione il diritto degli Enti locali di ricorrere direttamente alla Corte per la tutela delle proprie prerogative.

9. La Repubblica italiana, "una e indivisibile", è ora caratterizzata dal suo policentrismo e dalla esistenza di una pluralità di ordinamenti territoriali (comunali, provinciali, delle città metropolitane, delle Regioni e dello Stato). Un passaggio fondamentale, quindi, è rappresentato dalla costruzione di ordinamenti regionali, a partire dai nuovi Statuti, effettivamente in armonia con le norme autonomiste del Titolo V. Non è possibile rischiare che, al posto di un ordinamento centralista statale, emergano tanti ordinamenti centrali regionali. E non è compatibile con la Costituzione vigente che le autonomie locali non siano soggetti "costituenti" dei nuovi Statuti regionali. La Regione, alla luce del nuovo Titolo V e dei consistenti trasferimenti di poteri legislativi e finanziari, deve essere necessariamente un ente diverso da quello, tipicamente amministrativo, consolidatosi nei decenni trascorsi. La Regione deve quindi caratterizzarsi sempre più come sistema integrato delle autonomie territoriali, in coerenza con il dispositivo di cui al primo comma dell'art. 114 Cost. Pertanto vanno immediatamente istituiti i Consigli regionali delle autonomie locali di cui all'art.123 Cost., in quanto organo costituente dei nuovi ordinamenti (statuti) regionali.

## TENUTO CONTO:

a. Per quanto riguarda il potere normativo, l'entrata in vigore del nuovo articolo 117 della Costituzione produce immediate conseguenze in ordine al riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni ed alle caratteristiche di leggi di principio nelle quali, di norma, esse devono tradursi ed al nuovo assetto del potere normativo nel nostro ordinamento, considerando il riconoscimento costituzionale dato al potere statutario e regolamentare degli enti locali. Nel nuovo contesto Stato e Regioni possono adesso vantare, a titolo proprio, ciascuno per la propria parte, la competenza legislativa secondo le indicazioni contenute prevalentemente nell'articolo 117 della Costituzione. Tuttavia, la stessa potestà legislativa statale e regionale deve sempre più orientarsi verso una legislazione di principio e di indirizzo. Essa si deve esercitare senza invasioni (e con la conseguente cedevolezza delle disposizioni di dettaglio), nei confronti dell'autonomia normativa degli Enti locali. Infatti, la potestà statutaria e regolamentare risulta adesso distribuita su tutti e tre livelli di governo, comprese dunque le autonomie locali (correttamente si deve parlare a tale proposito di potestà normativa ripartita). Più ampio è lo spazio di sviluppo e di promozione dell'autonomia degli enti locali sotto il profilo statutario, regolamentare, finanziario e organizzativo. L'autonomia locale si svolgerà, nelle Regioni a statuto ordinario, secondo l'ordinamento delineato dalle potestà legislative di principio dello Stato, al quale spetta anche il compito di fissarne le funzioni fondamentali, anche sulla base della prassi sin qui acquisita dagli enti locali.

b. Potere Amministrativo - L'art. 118 Cost. incardina in capo ai Comuni la funzione amministrativa generale, fondandosi sul principio di sussidiarietà che va calibrato all'interno delle coordinate rappresentate dai principi di adeguatezza e di differenziazione. Non ci può essere interpretazione equivoca sul carattere generale delle attribuzioni di funzioni amministrative agli Enti locali, al di là della differente terminologia usata nel testo Costituzionale. In particolare, il tema delle funzioni fondamentali di cui all'art. 117, secondo comma, lettera p) Cost. (affidato alla disciplina statale), rappresenta non una delimitazione della portata generale del principio di cui all'art. 118 Cost., ma il punto di partenza (il polo di attrazione) della definizione di tali attribuzioni a partire dall'esperienza Amministrativa degli Enti locali storicamente consolidata. In attesa della legge statale ora citata ed al fine di evitare indebite interferenze da parte di altri livelli di Governo nelle attribuzioni di competenza degli Enti locali, è necessario che ogni Comune, nell'avviare il necessario processo di revisione dello Statuto, "ricataloghi" quelle funzioni fondamentali storicamente consolidate nella vita e nella prassi dell'ente, individuando conseguentemente anche un coerente processo di revisione dei rispettivi regolamenti. In questo modo non solo si "autocertificano" quelle funzioni amministrative insopprimibili, garantendole da ogni invadenza o compressione esterna, ma si fanno emergere quei poli di attrazione delle nuove funzioni amministrative che, sulla base dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, dovranno essere conferite agli Enti locali dallo Stato e dalle Regioni.

c. Controlli - Con l'abrogazione dell'art. 130 Cost. è definitivamente cessata la forma ed il contenuto del sistema riferito alla norma abrogata. Con le comunicazioni degli enti di rappresentanza delle regioni e degli Enti Locali (6 e 15 novembre 2001), cui è seguita la nota del Ministro per gli Affari Regionali (del 5 dicembre 2001), si è unanimemente preso atto della cessazione dei controlli sugli atti amministrativi degli Enti locali, previsti dall'abrogato art. 130 Cost., con la conseguente fine dell'obbligo di inviare agli organi regionali di controllo gli atti amministrativi.

L'abrogazione del controllo da parte dei Coreco riguarda tanto gli atti di cui all'art. 126 del TUEL (controllo necessario), quanto quelli di cui all'art. 127 (controllo eventuale), e rende urgente una rilettura di tutte le norme sui controlli contenute nel D.L. 49/2001. Pertanto è compito degli Enti locali, come è correttamente affermato nel provvedimento d'urgenza predisposto dal Ministero dell'Interno ed approvato dal Consiglio dei Ministri, contenente disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli Enti locali, ("spetta agli Stati degli Enti locali disciplinare le modalità di nomina

del Commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del TUEL"), disciplinare ed organizzare un proprio sistema di garanzie interne, nel rispetto dei principi della Costituzione e dell'ordinamento giuridico nazionale. Nell'ambito della loro autonomia statutaria gli enti locali potrebbero, per esempio, disporre in capo al revisore dei conti o ad altra figura, anche esterna, il potere di nomina del commissario per i suddetti adempimenti. Stessa soluzione appare auspicabile per le altre ipotesi di esercizio di poteri sostitutivi previste nel TUEL, tra cui la mancata adozione da parte dell'ente dei provvedimenti di riequilibrio di bilancio (art. 193, comma 4) e l'omissione della delibera di dissesto (art. 247). Si sottolinea la necessità di articolare sistemi interni di verifica e garanzia della legittimità dell'azione amministrativa e di buon andamento dell'amministrazione. Tali sistemi sono mutuabili dal D.Lgs. 30.7.1999, n. 286, recante "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo II della L. 15 marzo 1997, 11-59". I principi fondamentali del citato D.Lgs. 286/1999 sono già contenuti nell'art. 147 del T.U.E.L, che demanda agli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia normativa ed organizzativa, l'individuazione degli strumenti e delle metodologie volte a garantire l'attivazione delle diverse tipologie di controllo interno. Queste forme di verifica e di garanzia interna rappresentano l'ultima tappa dell'evoluzione del sistema dei controlli amministrativi, nel senso che bene si attagliano ad un'amministrazione responsabile e giudicabile non più soltanto in termini di legalità, ma anche di efficacia ed efficienza.

Preso atto che, ai sensi dell'art.49 - comma 1 - del DLgs 267/00, la presente deliberazione, essendo un mero atto di indirizzo, non richiede l'espressione del parere di regolarità tecnica;

Con voti favorevoli unanimi;

#### DELIBERA

1) DI INVITARE la Giunta Comunale a predisporre una bozza di variazione dello Statuto Comunale, da inviare all'apposita Commissione Consiliare, nella quale vengano recepite le modifiche al Titolo V della Costituzione introdotte dalla Legge Costituzionale n.3/2001, secondo le indicazioni della Circolare ANCI del 28.3.2002.

---

Deliberazione del Consiglio Comunale n° **\$0035** del **09/04/2002**

D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  <b>12/04/2002</b> Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità tecnica  <b>Il Responsabile</b>	D.L.vo 18 agosto 2000 N° 267 – Art. 49  Si esprime parere <b>FAVOREVOLE</b> in ordine alla regolarità contabile.  <b>Il Responsabile dell'Area Finanziaria</b>
--	--

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**MARIO CALIGIURI**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAILOLO**

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'albo Pretorio di questo Comune per **N** giorni consecutivi, dal **11** al , ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000

Soveria Mannelli li **11**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAILOLO**

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli Atti d'Ufficio

### ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio nei termini sopra indicati ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n° 267/2000, al N° \_\_\_\_\_ del **\$0063** ; contestualmente all'affissione all'Albo è stata comunicata ai Capi Gruppo Consiliari in data \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_ prot. n° \_\_\_\_\_.

---

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data 22/04/2002 in quanto:

- Dichiarata immediatamente eseguibile ai dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;
- Entro 10 giorni non sono pervenute richieste ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 ed essa pertanto è divenuta esecutiva il giorno successivo al decimo di pubblicazione.

Soveria Mannelli li **22/04/2002**

Il Segretario Comunale  
**DOTT. ANTONINO FERRAILOLO**